



CONAF
Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

**REGOLAMENTO GESTIONE SERVIZIO AGENZIA DEL TERRITORIO:
RELATIVO ALLA BANCA DATI CATASTALE E ISPEZIONI
IPOTECARIE**

Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it

Approvato con Delibera di Consiglio n. 240 del 11 novembre
2010

Sommario

REGOLAMENTO GESTIONE SERVIZIO AGENZIA DEL TERRITORIO: RELATIVO ALLA BANCA DATI CATASTALE E ISPEZIONI IPOTECARIE	1
ARTICOLO 1 – VALIDITÀ E DURATA	3
ARTICOLO 2 - TARIFFE	3
ARTICOLO 3 – PROCEDURA	3
ARTICOLO 4 – VERIFICHE ED ADEMPIMENTI.....	4
ARTICOLO 5 - NORME COMUNI E FINALI.....	4

Premessa

Il Consiglio Nazionale integra il servizio banca dati catastale con la possibilità, a richiesta dell'utente, di attivare il servizio ipotecario. Considerato che per poter accedere al servizio ipotecario bisogna costituire un deposito a scalare denominato "castelletto" e che per la convenzione in essere tale "castelletto" è unico per tutti gli utenti, il Consiglio Nazionale ha necessità di monitorare e verificare tramite controllo incrociato le ispezioni ipotecarie effettuate da ciascun utente attraverso una procedura prestabilita.

II CONAF,

Vista la Delibera di approvazione della Convenzione n° 59 del 2/10/2010;

Vista la delibera di adozione del presente regolamento del Consiglio Nazionale del 11 novembre 2010 n. 240;

Adotta Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1 – VALIDITÀ E DURATA

Il servizio ha validità annuale – considerato l'anno solare dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

ARTICOLO 2 - TARIFFE

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale entro il 30 Novembre di ogni anno stabilisce la tariffa di accesso ai servizi per l'annualità successiva. In particolare:

1. Il servizio catastale ha la tariffa base annuale onnicomprensiva e l'accesso alla banca dati catastali prevede visure e vax illimitati.
2. Il Servizio Ispezioni ipotecarie . Per il servizio deve essere corrisposto un contributo annuale.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA

1. Per accedere al **servizio Banca dati catastale** occorre fare:
 - a) richiesta al Consiglio Nazionale compilando il modulo di attivazione del servizio in modo chiaro e leggibile inviato ogni anno contestualmente alla circolare per il ripristino del servizio e pubblicato sul sito www.conaf.it nella sezione servizi agli Iscritti, Servizio Agenzia del Territorio.
 - b) Il modulo di attivazione dovrà essere corredato dalla copia del bonifico effettuato su c/c 000070075799, codice IBAN IT02A0101503200000070075799 intestato a Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con la seguente causale: richiesta accesso al servizio catastale Agenzia del Territorio a partire dal 1 gennaio con scadenza 31 dicembre; con

conseguente non attivazione del servizio per chi non allegasse copia del bonifico, ed inviato per e-mail certificata protocollo@conafpec.it – o per fax al numero 06 8555961.

Responsabile della gestione del collegamento è il funzionario del CONAF, nominato dal Consiglio Nazionale. Il Responsabile della gestione del collegamento provvede entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio ad abilitare gli utenti, consegnando la chiave utente e password rilasciata dal sistema SISTER.

Al Responsabile della gestione del collegamento spetta anche il monitoraggio e controllo della funzionalità del servizio e il controllo della regolarità della documentazione prodotta dall'utenza.

2. Per accedere al **servizio Ispezioni ipotecarie** occorre fare:

- a) Richiesta come stabilito per il servizio banca dati catastale.
- b) L'utente che intende effettuare ispezioni ipotecarie deve inviare al Consiglio Nazionale una richiesta autorizzativa allegando copia del bonifico di pagamento relativamente alle ispezioni richieste, secondo il tariffario allegato al presente Regolamento.
- c) L'utente di volta in volta che usufruisce del servizio trasmette al CONAF una dichiarazione riepilogativa delle ispezioni ipotecarie effettuate, contestualmente alle spese sostenute per le ispezioni.

ARTICOLO 4 – VERIFICHE ED ADEMPIMENTI

Il Consiglio Nazionale si riserva il diritto di verificare quanto dichiarato dall'utenza relativamente al numero e spese effettuate per le ispezioni ipotecarie e nel caso in cui l'utente incorresse in 3 infrazioni, il Consiglio Nazionale trasmette la segnalazione all'Ordine di appartenenza per i relativi provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. e sospende con effetto immediato il servizio all'utente.

ARTICOLO. 5 - NORME COMUNI E FINALI

1. Ogni modifica od integrazione del presente Regolamento è approvata dal Consiglio con Delibera.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it o www.agronomi.it .

F.to Il Presidente

Andrea Sisti, Dottore Agronomo